

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

L'ORGANO DI REVISIONE – REVISORE UNICO

Oggetto: Parere su certificazione della costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2024.

Il sottoscritto dott. Giovanni Alicandri, in data odierna,

Vista la delibera avente per oggetto “costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024”;

Vista la Relazione Illustrativa e tecnico finanziaria del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente in merito alla costituzione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2024;

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2024-2026;

Visto il PTFP 2024-2026;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 9 c. 2 bis del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni, nella legge n. 122 del 30 luglio 2010;

Visti gli articoli 40 e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visti gli articoli 3 e 4 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti gli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006;

Visto l'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008;

Visto il Regolamento di contabilità;

premessato che

- 1) l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”;
- 2) l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che “...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate...”;
- 3) L'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Revisore dei conti effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 per

la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo contratto collettivo nonché delle risorse ulteriori previste ai sensi degli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006 e dell'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008;

- 4) l'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1";
- 5) in applicazione dell'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale considerando che l'obiettivo della contrattazione è la destinazione di risorse disponibili per le finalità utili e necessarie a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino;

rilevato che

- come risulta dalla relazione del Responsabile dell'Area Finanziaria il fondo delle risorse decentrate è stato costituito così come previsto dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 nonché dagli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dall'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dall'articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009;
- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2024 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad **euro 27.982,55**;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2024 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad **euro 38.570,55**;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2024 risulta inferiore o uguale al 2016;
- risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 80 c.1 CCNL 16.11.2022 una quota di **euro 22.160,46** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);
- Le disponibilità finanziarie rientrano nelle previsioni di spesa complessiva del personale indicate nel DUP 2024-2026;

verificata

- La compatibilità della spesa con i vincoli di bilancio;
- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- che il fondo per l'anno 2024 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- La coerenza delle singole clausole con il contratto collettivo nazionale di lavoro e le norme di legge in materia;

- L'onere scaturente dall'atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio, come risulta dalla Relazione tecnico-finanziaria e dalle verifiche effettuate del sottoscritto;

Tutto ciò premesso, in relazione all'art. 5 del C.C.N.L. 1/4/1999 ora art. 4 CCNL 2004,

CERTIFICA POSITIVAMENTE

la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate del Comune di Gravellona Lomellina relativamente all'anno 2024, in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio.

A margine del proprio parere, il Revisore raccomanda che l'eventuale liquidazione delle somme in questione venga effettuato solo dopo aver accertato l'avvenuta valutazione dei singoli dipendenti tenendo presente il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001 sussistono i seguenti obblighi, sanzionati con il divieto di integrare i fondi con le risorse variabili:

- Trasmettere le informazioni sulla contrattazione integrativa alla Corte dei conti;
- Pubblicare in modo permanente sul sito istituzionale i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata anche dal sottoscritto;
- Trasmettere all'ARAN, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, gli eventuali contratti stipulati.

Milano, 5 novembre 2024

IL REVISORE
dott. Giovanni Alicandri

